

ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

REGOLAMENTO

PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

---°---

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 56 DEL 05/11/2009

Art. 1

Oggetto

1. La presente normativa disciplina limiti, criteri e modalità per l'affidamento degli incarichi individuali di studio, ricerca, consulenze, ovvero di collaborazioni a soggetti estranei all'amministrazione, nonché i limiti di spesa annua complessiva per tali affidamenti, secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 6 (come sostituito dall'art. 46, comma 1, della Legge n. 133 del 06/08/2008) e 6 bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e dall'art. 3, comma 56 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (come sostituito dall'art. 46 comma 3 della Legge 133/2008). Tenuto in debito conto quanto sancito dalla Deliberazione n. 7 /IADC/2009 della Sezione Regionale del Controllo della Corte dei Conti.
2. Rientrano nella sfera disciplinata dalla presente regolamentazione gli incarichi a soggetti esterni che hanno come contenuto di attività, da svolgere per l'Ente, prestazioni o servizi che sostanziano studi, ricerche e consulenze per risolvere problemi di carattere tecnico-amministrativo specialistiche, rese attraverso contratti di lavoro autonomo o parasubordinato, nonché collaborazioni rese anch'esse attraverso forme di contratti di lavoro autonomo o parasubordinato.
3. I contratti di lavoro parasubordinato sono le forme contrattuali di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa previsti dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, indicati all'art. 2 del presente Regolamento.
4. La presente normativa non trova applicazione per gli incarichi di servizi e prestazioni da affidare a soggetti pubblici istituzionalmente competenti, di prestazioni di professioni intellettuali, ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, necessari per la progettazione e realizzazione delle opere e dei lavori pubblici.

ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

---°---

Sono, inoltre, esclusi dal campo di applicazione della presente regolamentazione:

- a) Gli incarichi già autonomamente disciplinati dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e smi "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge in mancanza di competenze o uffici a ciò deputati;
- c) gli incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente nelle sedi giurisdizionali;
- d) gli incarichi conferiti a persone specializzate (infermieri e fisioterapisti) per garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e a rilievo sanitario nei confronti di anziani non autosufficienti, al fine di garantire la continuità assistenziale e nel rispetto dei parametri regionali previsti;
- e) gli incarichi per le attività di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e di Medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008;
- f) gli incarichi di servizi e prestazioni di natura occasionale, non ripetibili nell'anno, che presuppongono una durata temporale di attività o prestazioni limitata a 15 giornate, quali gli incarichi di relatore, di collaborazione a pubblicazioni, a manifestazioni ed eventi, ecc.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 6 quater D. Lgs n. 165/2001, in merito ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione per i quali, pertanto, non si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 2

Limiti

1. Tutti gli incarichi disciplinati dalle presenti norme possono essere affidati solo ed esclusivamente previa dichiarazione del Direttore generale dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente
2. Gli incarichi di collaborazione possono essere assegnati a persone fisiche attraverso la forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 409 n. 3, c.p.c. e dell'art. 7, comma 6, D. Lgs n. 165/2001, in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) assenza di rischio (responsabilità disciplinare e di risultato) nell'esercizio dell'attività promessa dal collaboratore;
 - b) continuità, intesa come reiterazione non occasionale e giornaliera, nel corso del tempo, di prestazioni coordinate, all'interno delle strutture, in modo tale da determinare una connessione funzionale fra le attività esercitate dal collaboratore con quelle dell'apparato interno;
 - c) non assoggettamento gerarchico del collaboratore, che è vincolato soltanto al coordinamento delle attività, in modo tale da assicurare autonomia di scelta sulle modalità di svolgimento delle sue prestazioni;
 - d) non obbligo di osservanza di orario di lavoro;
 - e) attività da svolgere nell'ambito di un esplicito progetto-obiettivo, dotato di una durata certa ed esplicita, prorogabile, per motivi sopravvenuti, una sola volta e non ripetibile;

ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

---°---

- f) prestazioni caratterizzate da un contenuto di alta qualificazione professionale, ai sensi di legge;
3. Gli incarichi di collaborazione possono essere assegnati a persone fisiche attraverso la forma del contratto di lavoro autonomo, parasubordinato di collaborazione occasionale, se sono qualificati, ai sensi dell'art. 7, comma 6 D. Lgs n. 165/2001, dai requisiti di cui al comma 2 lett. a), c), d), e), f).

Art. 3 Criteri

1. La scelta di affidare un incarico disciplinato dalla presente regolamentazione può essere legittimata unicamente a fronte di una esigenza di natura temporanea.
2. L'individuazione dei soggetti ai quali possono essere affidati gli incarichi, si deve fondare sul presupposto, da esplicitare nei provvedimenti che approvano le varie forme contrattuali, di una verificata attinenza e coerenza sia dell'esperienza maturata e dei servizi in precedenza resi che dei titoli di professionalità posseduti, con la professionalità richiesta per l'assolvimento dell'incarico.
3. Negli incarichi di lavoro parasubordinato le prestazioni da svolgere debbono essere caratterizzate da un contenuto di alto livello di qualificazione professionale, ed i soggetti devono possedere una professionalità qualificata ai sensi dell'art. 7 comma 6 D. Lgs. n. 165/2001 ed una comprovata specializzazione anche universitaria; si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria in caso di contratti d'opera che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Tali incarichi non sono utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture.
4. L'avviso di selezione contiene i criteri o la valutazione delle proposte. A secondo della complessità dell'incarico i criteri possono riguardare:
 - a) Rilevanza della professionalità per l'espletamento dell'incarico;
 - b) Titoli di studio e professionali;
 - c) Esperienza specifica ricavabile dal curriculum vitae;
 - d) Eventuali altri criteri connessi con la specificità dell'incarico.
5. Nella scelta del soggetto debbono essere osservati i principi di trasparenza e buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 4 Modalità

1. Gli incarichi a soggetti esterni che hanno per oggetto prestazioni o servizi che sostanziano studi, ricerche e consulenze e collaborazioni resi attraverso contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazioni coordinate e continuative sono conferiti con le seguenti modalità:

ASP "Cav. Marco Rossi Sidoli"

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

---°---

- a. il conferimento dell'incarico deve essere effettuato mediante procedure comparative;
- b. la procedura comparativa che non sostanzia una prova concorsuale, consiste nell'obbligo di procedere ad un esame e valutazione dei curricula acquisiti dall'amministrazione per lo specifico obiettivo o progetto, sulla base di criteri predeterminati, con particolare riferimento alla qualificazione ed ai titoli professionali posseduti dai soggetti da comparare ed alla maturata esperienza specifica attinente all'attività da espletare, così come indicati, in linea generale nell'art. 3 c. 4;
- c. l'avviso con invito a presentare dichiarazione d'interesse per l'incarico, con allegato curriculum delle esperienze maturate ed i titoli professionali posseduti, deve riportare il contenuto dell'incarico, la finalità, la natura dell'attività da svolgere, la durata temporale, l'importo del compenso, il luogo di espletamento dell'attività, i criteri di valutazione;
- d. l'avviso deve rimanere in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Compiano nonché sul sito web istituzionale dell'Ente per un periodo non inferiore a 20 (venti) giorni;
- e. alla valutazione comparativa dei candidati procede il Direttore generale, anche attraverso commissioni appositamente costituite; la valutazione può essere per soli titoli o per titoli e colloquio;
- f. nel caso di selezione per soli titoli, il Direttore generale effettua la valutazione dei curricula dei candidati, tenendo conto della congruenza dell'esperienza professionale con gli obiettivi perseguiti mediante l'incarico;
- g. nel caso di selezione per titoli e colloquio vengono preventivamente valutati i titoli; al colloquio vengono ammessi solo i candidati che hanno presentato il curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione;
- h. ultimata la selezione, il Direttore generale redige una graduatoria finale, alla quale attingere per il conferimento dell'incarico, attribuendo ad ogni candidato un punteggio entro il massimo indicato nell'avviso di selezione;
- i. dell'esito della procedura comparativa deve essere data la massima pubblicità prevista per l'avviso di cui al precedente comma 2 punto d.;
- j. la graduatoria può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi simili entro un periodo massimo di due anni.

Art. 5

Limite di spesa

1. Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento è fissato nel bilancio di previsione.

Art. 6

Pubblicazione

1. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale dell'Ente a cura del Responsabile competente.

ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli”

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

---°---

2. I provvedimenti relativi al conferimento di incarichi, completi di indicazione di soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare da liquidare devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente.
3. Gli incarichi di consulenza, studi e ricerca nonché di collaborazione, sia occasionali che coordinati e continuativi, devono essere comunicati all'Anagrafe delle Prestazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 53, comma 14 D. Lgs. 165/2001), entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno, relativamente al semestre precedente, nonché alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
4. Tale comunicazione verrà effettuata, cumulativamente per tutto l'Ente, dal Servizio “Risorse Umane”.